

## ARTICOLO 14 Autorizzazione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo ex art. 55 Cod. Nav.<sup>27</sup>

---

1. La domanda dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo del Mod. «D7» “*formato cartaceo*”, compilato in tutte le sue parti, corredata con la documentazione indicata nell'Allegato n. 7.
2. L'interessato che intenda realizzare nuove opere, entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione all'AdSP.
3. L'AdSP pone in essere la sottoindicata istruttoria tesa a verificare che il progetto presentato per la realizzazione di nuove opere non induca limitazioni all'uso del demanio marittimo e non arrechi alcun pregiudizio ai pubblici interessi marittimi:
  - a) acquisizione delle valutazioni della Commissione interna permanente di cui al precedente articolo 4;
  - b) acquisizione del parere del Comitato di Gestione ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 8, comma 3, lett. m) e 9, comma 3, lett. f) della L. 84/94.
4. Sarà rilasciata, sugli esiti favorevoli dell'istruttoria, l'autorizzazione la quale sarà registrata, a cura e spese del richiedente, presso l'Agenzia delle Entrate nel rispetto della normativa vigente.
5. L'interessato dovrà produrre – *ex comb. disp. tra gli artt. 5, comma 2<sup>28</sup> e 22 Reg. Cod. Nav.*<sup>29</sup> – istanza di concessione demaniale, come previsto dall'art. 5 del Regolamento, qualora le innovazioni da eseguirsi su proprietà privata confinante con il demanio marittimo inducano limitazioni all'uso del demanio stesso.

---

<sup>27</sup> **COD. NAV. Art. 55 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo.**

1. L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento.

2. Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

3. L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato.

4. L'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall'autorità marittima.

5. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l'autorità marittima provvede ai sensi dell'articolo precedente.

<sup>28</sup> **REG. COD. NAV. Art. 5 - Presentazione della domanda di concessione.**

1. Chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui esse sono destinate, deve presentare domanda al capo del compartimento competente per territorio.

2. Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante col demanio marittimo che non inducano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute nell'articolo 22.

<sup>29</sup> **REG. COD. NAV. Art. 22 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo.**

L'autorizzazione alla esecuzione di nuove opere nelle zone di cui all'articolo 55 del codice consta di una dichiarazione di nulla osta del capo del compartimento, salvo sempre il rilascio dell'atto di concessione per i casi nei quali vengono recate limitazioni all'uso del demanio marittimo.